N. 05484/2010 REG.SEN.

N. 01548/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2010, proposto da: XXX, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Ziviani, Edoardo Lana, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R..D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; Liceo della Comunicazione Paritario "[omissis]" - [omissis], Commissione Esami di Stato;

nei confronti di

[omissis], non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del diniego ricevuto in data 18-19.082010 da parte del Liceo della Comunicazione Paritario "[omissis]" in [omissis], in ordine all'istanza di accesso agli atti datata 20.7.2010 con la quale la ricorrente, risultante respinta agli esami di maturità nella sessione 2009/2010 presso detto Istituto, chiedeva di prendere visione ed estrarre copia, oltre che dei documenti relativi alle proprie prove d'esame ed ai criteri di valutazione dei candidati, anche del giudizio di ammissione all'esame di maturità, degli elaborati scritti e del verbale di interrogazione della sig. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori Paola Ziviani per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Daneluzzi per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente premette in fatto di aver partecipato all'esame di maturità dell'anno scolastico 2009/2010 presso il Liceo della Comunicazione Paritario "[omissis]" risultando ammessa agli esami finali, ma poi respinta.

Il 20 luglio 2010, la ricorrente chiedeva di estrarre copia del giudizio di ammissione all'esame di maturità, degli elaborati scritti e del verbale di interrogazione della sig. [omissis], candidata alla stessa sessione di esame di maturità della sig. XXX, e risultante promossa.

In data 18.08.2010 – 19.08.2010 il Liceo "[omissis]" negava il rilascio delle copie documentali richieste.

Avverso tale provvedimento deduce la violazione degli artt. 22 e 24 Legge 241/90 come modificata dalla legge 15/2005, errata valutazione dell'interesse della ricorrente all'accesso agli atti e conseguentemente eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ed invero il documento di cui si chiede l'accesso non può ritenersi come necessario e rilevante ai fini della difesa in un eventuale azione giudiziale e ciò perché nella specie non si versa in un ipotesi di procedura selettiva (e cioè in una procedura ove la valutazione eccessivamente generosa di un candidato può tradursi in un peggioramento della posizione in graduatoria degli altri candidati) bensì di prove di esame di maturità ove non esiste una graduatoria e la valutazione errata di un candidato non interferisce sulla posizione degli altri candidati.

Ed infatti se anche per mera ipotesi si ritenesse che alla candidata [*omissis*] fosse stata attribuita una valutazione superiore a quella effettivamente attribuitale non per questo la ricorrente potrebbe rivendicare anche per sé una migliore valutazione al fine di conseguire la maturità.

In altre parole si tratta di posizioni autonome, non confrontabili e non in concorrenza fra loro e quindi la conoscenza delle prove scritte e orali (e del relativo punteggio) di altra maturanda promossa non potrebbe giovare alla ricorrente ai fini di una più efficace difesa in sede giudiziale.

In definitiva difetta nella ricorrente l'interesse ad accedere alle prove scritte della candidata [omissis].

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

- DirittoScolartico.it -

Giuseppe Di Nunzio, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore Marco Morgantini, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2010